



Disciplinare

per il conferimento di incarichi di collaborazione presso l'INFN

Il testo del Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione presso l'INFN, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 11726 del 31 gennaio 2011.

I N D I C E

Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione presso l'INFN

	<i>Pagina</i>
Art. 1. - Ambito di applicazione	3
Art. 2. - Definizioni.....	4
Art. 3. - Presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi	5
Art. 4. - Individuazione del contraente e conferimento dell'incarico	6
Art. 5. - Espletamento della procedura comparativa a seguito di delega ai Direttori.....	8
Art. 6. - Efficacia dei contratti di collaborazione	9
Art. 7. - Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi	10
Art. 8. - Durata dei contratti	11
Art. 9 - Modalità di svolgimento delle prestazioni	12
Art. 10 - Trattamento economico, contributivo, assicurativo e fiscale	13
Art. 11 - Verifica dell'attività svolta	14
Art. 12 - Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa	15
Art. 13 - Recesso	16

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare individua le modalità di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 da stipularsi ai sensi degli artt. da 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) "collaborazione coordinata e continuativa" la prestazione d'opera svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa ai sensi degli artt. da 2222 a 2228 del Codice Civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all'attività esercitata dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo;
- b) "collaborazione occasionale non abituale" la prestazione d'opera svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa ai sensi degli artt. da 2222 a 2228 del Codice Civile, in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali;
- c) "collaborazione occasionale professionale" la prestazione d'opera svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa ai sensi degli artt. da 2229 a 2238 del Codice Civile, per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali. Sono esclusi gli incarichi per collaborazione professionale di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia dell'INFN, pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2008.

Art. 3

Presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di collaborazione

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa od occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, soltanto per esigenze cui non è in grado di far fronte con personale in servizio purché:
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'INFN, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'INFN;
 - b) l'INFN abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
 - c) la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) sia preventivamente determinata durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. In conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da:
 - professionisti iscritti in ordini o albi,
 - soggetti che operino nel campo dell'arte,
 - soggetti che operino nel campo dello spettacolo,
 - soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali,
 - soggetti che operino nel campo dell'attività informatica,
 - soggetti che operino a supporto dell'attività di ricerca;
 - soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. In nessun caso è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, ovvero l'utilizzazione dei collaboratori come lavoratori subordinati.

4. Il conferimento di incarichi in violazione dei presupposti di legittimità sopra riferiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale per il soggetto che ha stipulato i contratti

Art. 4

Individuazione del contraente e conferimento dell'incarico

1. I Direttori di Struttura dell'INFN o la Giunta Esecutiva qualora ravvisino l'esigenza di ricorrere a specifiche professionalità per lo svolgimento di funzioni non ordinarie, per le quali ritengano necessario attribuire un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa indicano al Presidente:
 - a) la specifica professionalità per la quale richiedono l'attribuzione dell'incarico;
 - b) i titoli di studio e professionali necessari per il conferimento dell'incarico;
 - c) l'attività che dovrà costituirne oggetto;
 - d) la durata;
 - f) il compenso.
2. Preso atto dell'esigenza manifestata dai Direttori delle Strutture o dalla Giunta Esecutiva e verificata la congruità del compenso proposto, il Presidente, con propria disposizione, indice una procedura comparativa predisponendo un avviso per il conferimento di incarico professionale secondo lo schema allegato al presente disciplinare. La suddetta procedura comparativa può non applicarsi ai candidati che siano già stati selezionati, per posizioni analoghe, da parte di Organismi ufficialmente riconosciuti dall'Istituto.
3. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'INFN per non meno di 15 giorni.
4. Ricevute le domande, una apposita Commissione costituita dai componenti la Giunta Esecutiva, procede alla individuazione del contraente sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, esaminando i titoli di studio e professionali dei candidati, oltre la capacità acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto di incarico. La valutazione è effettuata tenuto conto degli specifici requisiti e delle caratteristiche richieste per lo svolgimento dell'incarico da conferire.
5. La Commissione redige apposito verbale della valutazione svolta e propone il conferimento dell'incarico al candidato in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente aderenti alla specifica professionalità richiesta, indicando le motivazioni della scelta.
6. Ricontrata la regolarità delle procedure, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, individua il contraente, autorizzando il Presidente alla stipula del relativo contratto.

7. Il contratto è stipulato in forma scritta.

8. Il Presidente si riserva la possibilità di delegare la procedura comparativa ai Direttori delle strutture secondo quanto stabilito all'articolo seguente.

Art. 5

Espletamento della procedura comparativa a seguito di delega ai Direttori

1. I Direttori di Struttura ricevuto l'incarico di cui all'art. 4, comma 8, indicano una procedura comparativa predisponendo un avviso per il conferimento di incarico professionale secondo lo schema allegato al presente disciplinare.
2. L'avviso è pubblicato a cura del Direttore di Struttura sul sito istituzionale dell'INFN per non meno di 15 giorni.
3. Ricevute le domande, il Direttore nomina una apposita Commissione che procede alla valutazione comparativa dei curricula ricevuti, esaminando i titoli di studio e professionali dei candidati, oltre la capacità acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto di incarico. La valutazione è effettuata tenuto conto degli specifici requisiti e delle caratteristiche richieste per lo svolgimento dell'incarico da conferire.
4. La Commissione redige apposito verbale della valutazione effettuata e propone il conferimento dell'incarico al candidato in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente aderenti alla specifica professionalità richiesta, indicando le motivazioni della scelta.
5. Il Direttore trasmette gli atti alla Giunta Esecutiva affinché proponga al Consiglio Direttivo una deliberazione con la quale, riconosciuta la validità degli atti ed accertata la disponibilità in bilancio delle somme necessarie, autorizza il Presidente alla stipula del contratto.
6. Il contratto è stipulato in forma scritta.

Art. 6

Efficacia dei contratti di collaborazione

1. L'efficacia dei contratti di collaborazione è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità effettuato dalla Corte dei Conti, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Anche a seguito di esito positivo del controllo, l'efficacia dei contratti di collaborazione resta sospesa sino alla pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INFN: gli stessi produrranno i propri effetti soltanto dalla data di pubblicazione su detto sito internet.

Art. 7

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione non possono essere conferiti a dipendenti in servizio, neppure laddove prestino attività in regime di lavoro a tempo parziale.
2. Il contraente può procedere alla stipula del contratto di collaborazione soltanto dopo aver presentato una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Durata dei contratti

1. Il contratto indica la durata dell'incarico. Non è ammesso il rinnovo.
2. Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa non possono eccedere la durata del programma o del progetto o fasi di essi alla cui attuazione l'incarico è finalizzato.
3. La proroga dell'incarico è ammissibile qualora la stessa sia funzionale al completamento del programma o del progetto alla cui attuazione l'incarico è finalizzato, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 9

Modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Nel caso di conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, salvo l'eventuale coordinamento con il responsabile del progetto cui è inserito o comunque il Direttore della Struttura cui afferisce.
2. Il collaboratore può essere autorizzato ad utilizzare strumentazione e servizi dell'INFN senza che tale utilizzo determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 10

Trattamento economico, contributivo, assicurativo e fiscale

1. Il compenso è calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta, anche con riferimento ai valori di mercato.
2. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico relativamente al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo.

Art. 11

Verifica dell'attività svolta

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire all'INFN la verifica della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati. Le relazioni di attività devono essere presentate tramite il responsabile del progetto al Direttore della Struttura cui afferisce.

Art. 12

Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa

1. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è sospeso in caso di malattia del contraente superiore a trenta giorni; il contratto sospeso riprende a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. E' altresì causa di sospensione dall'incarico, conferito in forma di collaborazione coordinata e continuativa la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007.

Art. 13

Recesso

1. L'INFN può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso è determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore. Ove il collaboratore receda dal contratto senza osservare i termini di preavviso previsti nello stesso, l'INFN può applicare una detrazione al compenso, a titolo di penale.

Allegato. disposizione n. del

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

intende avvalersi di una figura professionale alla quale conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, per lo svolgimento delle attività indicate nel punto successivo.

Oggetto dell'incarico :

Il soggetto cui sarà conferito l'incarico dovrà occuparsi di

Requisiti:

Gli interessati alla presente procedura comparativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica, o laurea magistrale in;
- documentata esperienza non inferiore ad ... anni in

Tipologia del contratto:

L'incarico oggetto della presente procedura sarà conferito mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa.

Durata:

La durata dell'incarico è prevista in x mesi/anni.

Costo:

Il compenso contrattuale è determinato in €..... al lordo delle ritenute di legge.

Presentazione delle domande:

Per la partecipazione alla presente procedura gli interessati dovranno presentare domanda da consegnare a mano presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Amministrazione Centrale – Direzione Affari del Personale via E. Fermi, 40, Frascati (Roma), ovvero inoltrare mediante

Le domande dovranno essere corredate da un curriculum formativo e dell'attività svolta e da qualsiasi altro documento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. Nel curriculum dovranno essere evidenziati, in particolare, gli elementi atti a riscontrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura comparativa.

Termini di presentazione delle domande:

Il termine ultimo per la consegna o l'invio delle domande è fissato per il giorno
2010 alle ore 12,00.

Modalità di espletamento della procedura – Valutazione dei titoli:

La procedura comparativa sarà effettuata da una apposita Commissione che procederà alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati per i quali avrà preventivamente riscontrato il possesso dei requisiti di partecipazione.

La comparazione sarà effettuata in base ai titoli di formazione, professionali e culturali in relazione all'attività prevista per incarico da conferire, quali rilevabili dai curricula degli interessati.

Delle operazioni della Commissione sarà redatto apposito verbale.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso l'INFN - Amministrazione Centrale, Direzione Affari del Personale - unicamente per la gestione della procedura di cui al presente avviso e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di mezzi informatizzati, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

